

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 819 DEL 18/05/2023

O G G E T T O

DR. MARCHETTI LUCA: ISCRIZIONE, CON INCARICO TEMPORANEO EX ARTICOLO 34, COMMA 18 DELL’A.C.N. 28.04.2022 PER LA MEDICINA GENERALE, NEGLI ELENCHI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA NELL’AMBITO TERRITORIALE COSTITUITO DAL COMUNE DI VICENZA ED AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NELLA MEDICINA DI GRUPPO “ARACELI MEDICA”, CON DECORRENZA 05 GIUGNO 2023.

Proponente: UOSD GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 813/23

Il Direttore dell'U.O.S.D. "Gestione Personale Convenzionato" riferisce:

Il vigente A.C.N. della Medicina Generale 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale riporta, all'articolo n. 34, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria.

I commi n. 18 e n. 19 dell'articolo 34 dell'A.C.N. anzidetto disciplinano il conferimento dei (così detti) "incarichi temporanei" che possono essere assegnati (in ordine di successione) ai Medici in formazione, di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e ai medici di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, cioè a coloro i quali sono iscritti al corso triennale in medicina generale, i cui incarichi hanno appunto natura "temporanea" in quanto destinati a trasformarsi in incarichi definitivi non appena conseguito, da parte dei medesimi interessati, il diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, in particolare che:

- (comma 18) *"I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli ambiti territoriali ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione di incarico ... esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale."*
- (comma 19) *"I medici di cui al comma 18 sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente (..), nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione".*

L'articolo n. 33 dell'A.C.N. 28.04.2022 rubricato "Assegnazione di incarichi e instaurazione del rapporto convenzionale" per medici da incaricarsi, prevede :

- al comma n. 4, che *"Espletate le procedure di cui all'articolo 34, il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, ovvero l'incarico temporaneo, ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertitoo a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito....."*
- al comma n. 12, a completamento della disciplina di cui si tratta, che *"Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertitoo a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito.....con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo."*

L'articolo n. 38 dello stesso A.C.N. della Medicina Generale rubricato "Massimale e sue limitazioni" al comma n. 10 prevede, inoltre, che *"In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del monte ore settimanale o del massimale di assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, per il concomitante periodo di frequenza del corso a tempo pieno, si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Per l'attività a ciclo di scelta si applica il massimale di 500 assistiti,*

fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell’AIR”.

La disciplina regionale – attualmente vigente e da applicarsi in materia di regolamentazione del massimale individuale negli incarichi temporanei – è quella introdotta dalla Legge Regionale Veneta n. 12 del 27 maggio 2022 (“*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e sociali*”), che all’articolo n. 12 prevede la possibilità che detti incarichi temporanei, assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, abbiano un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno di frequenza al corso e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo (superando, in tal modo, le previgenti disposizioni di cui alla D.G.R. Veneta n. 1861 del 29.12.2020 - “Definizione della disciplina dell’attribuzione degli incarichi provvisori e di sostituzione di assistenza primaria ...”- che al punto ‘D.9’ prevedeva per “*tutti i medici in formazione, se assegnatari di incarichi temporanei di assistenza primariail massimale di 650 assistiti limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, ai sensi dell’articolo 6 dell’ACN 2020 (che dispone la possibilità di incrementare del 30% in sede di AIR il limite di 500 scelte)*”).

Per completezza, va inoltre segnalato il contenuto della recente D.G.R. Veneta del 30 dicembre 2022 n. 1709 che prevede la possibilità di un ulteriore innalzamento del M.I. per la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale in modalità sperimentale “*Formazione – Lavoro*”, rinviando alle procedure in capo alla Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto, come disciplinate nei termini di cui all’Allegato “B” alla medesima D.G.R. 1709/2022.

Premesso quanto richiamato ai punti precedenti, a completamento dell’intero quadro normativo vigente, per quanto concerne la disciplina giuridica degli “incarichi temporanei”, è opportuno ricordare, altresì, che in base alla norma transitoria n. 8 del recente A.C.N. 28.04.2022 “*Le clausole negoziali introdotte in forza dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incarichi conferiti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge*”.

A tale riguardo, si evidenzia che le predette *clausole negoziali* alla base degli incarichi temporanei sono tuttora applicabili, posto che il termine temporale di cui si tratta è – al momento – quello del 31 dicembre 2024 e ciò per effetto delle previsioni di cui all’articolo n. 9, comma 1, del Decreto-legge 14.12.2018 n. 135, come novellato da successive disposizioni, ultima delle quali l’articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 228/2021 convertito in Legge 15/2022.

Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 30 del 19 maggio 2022, la Regione Veneto ha provveduto alla pubblicazione nel BUR degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l’anno 2023, dando avvio – di conseguenza – alle procedure per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria nei termini di cui al già citato A.C.N. di settore; procedure che, com’è noto, Azienda Zero ha condotto nel corso dell’anno 2022 e che hanno trovato completamento con l’adozione dell’ultima Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 897 del 23.12.2022 rubricata “*Assegnazioni degli ambiti territoriali rimasti disponibili di assistenza primaria per l’anno 2022 ex articolo 34, comma 17-bis dell’ACN 23.03.2005 e ss.mm.ii.*”, il cui Allegato tecnico “A” riporta l’elenco nominativo degli incarichi assegnati con riferimento alle diverse Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, tra cui l’ULSS n. 8 Berica.

A tale proposito, si evidenzia che detto “Allegato A” riporta, nella scheda dedicata all’ULSS n. 8 Berica, un totale di n. 29 (ventinove) nominativi quali assegnatari di zone carenti in qualità di “*Medici in formazione*”, suddivisi secondo i diversi anni di frequenza al corso di formazione specifica in medicina

generale (1°, 2° oppure 3° anno) e con la distinzione tra gli assegnatari di borsa di studio (D.L. 135/2018) ed i non assegnatari di borsa di studio (D.L. 35/2019).

Alla luce delle suesposte premesse normative e con riferimento all'ambito territoriale costituito dal Comune di Vicenza, si fa presente che il dr. Marchetti Luca, nato il 11.06.1993, utilmente collocato nella anzidetta graduatoria degli aspiranti agli incarichi per i posti vacanti di assistenza primaria per il 2022 approvata da Azienda Zero con la Delibera n. 897/2022 per l'ambito territoriale in parola, ha accettato – quale frequentante (al momento dell'approvazione della succitata Delibera 897/2022) il 2° anno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (con borsa di studio) – il conferimento dell'incarico nell'ambito territoriale poc'anzi citato, comunicando a questa ULSS, con nota in atti, l'apertura dello studio medico a Vicenza in via L. Zambecari n. 8, a decorrere dal 05 giugno 2023.

Atteso quanto sopra, con il dr. Marchetti Luca, medico iscritto al corso di formazione in medicina generale, viene, pertanto, istaurato – a decorrere dal 05 giugno 2023 – un rapporto di lavoro autonomo convenzionato di carattere “temporaneo” (ex articolo 34 dell'A.C.N. di settore) quale medico di assistenza primaria, per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all'atto del conseguimento del titolo per effetto del già menzionato articolo 33 comma 12 dell'A.C.N. 28.04.2022, e con massimale limitato, su richiesta dell'interessato, a 650 assistibili progressivamente elevabile fino a 1.200 assistiti, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 38 dell'A.C.N. 28.04.2022 e all'articolo 12 della Legge Regionale Veneta n. 12/2022, i cui contenuti sono stati rappresentati nel corso dell'esposizione.

Oltre al conferimento dell'incarico temporaneo di cui si è detto sin qui, è inoltre necessario precisare che, dal 05 giugno 2023, il dr. Marchetti Luca entra a far parte, con incarico appunto temporaneo, nella forma associativa denominata “*Medicina di Gruppo Araceli Medica*”.

A tale riguardo, bisogna ricordare che con D.G.R. n. 751 del 14 maggio 2015, la Regione del Veneto ha recepito l'accordo con le OO.SS. della medicina convenzionata del 02.03.2015 sulle modalità di attuazione del progetto di sviluppo delle cure primarie, prevedendo oltre alle Medicine di Gruppo Integrate (MGI) con specifico contratto di esercizio (All. A) anche la realizzazione delle Medicine di Gruppo e delle Medicine di Rete con i rispettivi contratti di esercizio (All. B).

Al fine di proseguire con lo sviluppo delle Cure Primarie nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica degli interventi e di utilizzo appropriato delle risorse, in accordo con le OO.SS. della medicina generale, con nota prot. n. 23252 del 19.01.2018, la Regione Veneto ha chiesto alle Aziende UU.LL.SS.SS. di inviare entro il 31.03.2018 un *Piano di sviluppo delle Cure primarie* che prevedesse l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex ACN della medicina generale del 23.3.2005 e ss.mm.ii., per il triennio 2018-2020, Piano, approvato per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto con D.G.R. n. 476 del 23.4.2019. Con nota 27.1.2021 prot. n. 37790 C.101.01.1, la Regione ha inoltrato la richiesta alle UU.LL.SS.SS. per la programmazione delle M.G. e delle M.R. anche per l'anno 2021, alla quale questa Azienda ha risposto con l'invio della rispettiva pianificazione inoltrata in data 12.02.2021.

Già per l'anno 2022, questa ULSS – a fronte della necessità di attivare in tempi rapidi, in alcuni contesti di grave carenza di medici di medicina generale, alcune nuove Medicine di Gruppo (MG), con nota prot. 76757 del 19.07.2022, ha inoltrato al livello regionale, deputato a definire la programmazione regionale dell'assistenza primaria, essendo, inoltre, entrato in vigore nel frattempo anche il nuovo ACN della Medicina Generale 28.04.2022, specifica comunicazione circa la prossima ineludibile scelta, da parte di questa Azienda, di acconsentire l'avvio di alcune, nuove Medicine di Gruppo e ciò nelle more degli atti

di programmazione regionale che delinearanno il nuovo assetto organizzativo della Medicina Generale, ai sensi di quanto previsto dalla norma transitoria n. 6 e dall'articolo 47 del vigente, nuovo ACN della Medicina Generale 28.04.2022 che per i compensi e le indennità che vanno a costituire il "*Fondo Aziendale Fattori Produttivi*" di cui all'art. 59 lettera "B" (all'interno del quale rientra anche l'indennità per la MG ex art. 54 comma 9 dell'ACN 23.03.2005) rimanda al Fondo di cui all'art. 46 dell'ACN precedente, così detto "*Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza*".

Con nota in atti del 09 gennaio 2023 la Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ha preso atto della suesposta comunicazione aziendale precisando che, alla luce della grave carenza di medici di base e nelle more della programmazione regionale, gli interventi sopra descritti saranno a carico del bilancio aziendale.

Alla luce del suesposto quadro programmatico regionale, si fa presente che con corrispondenza in atti il dr. Marchetti Luca ha chiesto di essere inserito nella Medicina di Gruppo "Araceli Medica" di Vicenza, con sede in via L. Zambecari n. 8, costituita dai Dottori Malosso Silvio, Braggio Elena, Mistrorigo Marta, Morbin Emilia, Bove Paola, Bianchi Paolo, Ragazzi Giovanni.

A tale proposito, l'interessato ha trasmesso al Protocollo Aziendale la specifica documentazione necessaria a perfezionare l'iter istruttorio relativo all'ingresso nella forma associativa poc'anzi menzionata, ovverossia:

A) *Domanda di inserimento in Forma Associativa* (Gruppo, Rete, Associazione), sottoscritta dall'interessato in data 01 maggio 2023;

B) *Verbale di accettazione del nuovo componente della Medicina di Gruppo in parola* datato 01 maggio 2023 e sottoscritto da tutti i componenti della medesima Medicina di Gruppo, i quali – nel prendere atto della richiesta del dr. Marchetti – hanno riscontrato positivamente la richiesta, acconsentendo all'ingresso dell'interessato nella forma associativa de quo.

Considerato, quindi, che il potenziamento delle Medicine di Gruppo ex ACN della Medicina Generale rientra nelle linee di sviluppo dell'assistenza primaria, come definito dalla Regione del Veneto nel quadro normativo sopra richiamato anche al fine di superare progressivamente il modello di "medico singolo", acquisito il parere favorevole del Direttore del Distretto S.S. Est con nota in atti del 09 maggio 2023, viene proposto l'accoglimento della richiesta in rilievo, a decorrere dal 05 giugno 2023.

Con la medesima decorrenza (05.06.2023), in virtù del suo inserimento nella Medicina di Gruppo Araceli Medica, allo stesso dr. Marchetti verrà, inoltre, esteso il servizio di *call-center* ed il *servizio infermieristico* (per quest'ultimo verrà mantenuto il numero di ore settimanali attualmente garantito alla Medicina di Gruppo come da nota in atti del 09 maggio 2023 della Direzione del Distretto S.S. Est), già riconosciuti agli altri membri della Medicina di Gruppo la cui fornitura viene assicurata, per l'intera MG, dalla RTI_Althea ItaliaSPA, Anthesys e Mano Amica Servizi Sociali, aggiudicataria della gara assegnata con Delibera n. 1204 del 05.09.2108 e a favore della quale è stato disposto il rinnovo contrattuale con atto deliberativo n.1094 del 30.06.2022.

I maggiori oneri derivanti dall'inserimento del dr. Marchetti nella forma associativa in parola vengono stimati – su base annua e con massimale a 650 scelte, compresi gli oneri a carico dell'Azienda – in complessivi Euro 12.828,00.= di cui 7.293,00.= (oneri compresi) per indennità di medicina di gruppo da A.C.N. della Medicina Generale da imputarsi in quota parte al conto n. 5504000025 ("*Costi per assistenza medici medicina generale*") del Bilancio Sanitario 2023 e da considerarsi anche nei bilanci

successivi, e di cui Euro 5.535,14,00.= (IVA compresa) per il servizio di *call center* da gara aziendale, quale costo già impegnato con Delibera n. 1094 del 30.06.2022 di rinnovo contrattuale per i servizi di supporto alle medicine di gruppo dell'Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa integrale rinvio, il dr. Marchetti Luca nato il 11.06.1993, nell'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale costituito dal Comune di Vicenza quale medico di assistenza primaria con incarico "temporaneo" ex articolo 34, comma 18 dell'A.C.N. 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con massimale pari a 650 unità e apertura dello studio medico a Vicenza in via Zambecari n. 8, con decorrenza 05 giugno 2023;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, l'inserimento a far data dal 05 giugno 2023 del medico di assistenza primaria dr. Marchetti Luca nella Medicina di Gruppo Medicina di Gruppo "Araceli Medica" di Vicenza, con sede in via L. Zambecari n. 8;
3. di disporre, in virtù di quanto stabilito al precedente punto n. 2 e dalla medesima data del 05 giugno 2023, l'estensione al dr. Marchetti del servizio di call-center e del servizio infermieristico, già riconosciuti agli altri membri della Medicina di Gruppo di cui si tratta;
4. di precisare che i maggiori oneri derivanti dall'inserimento del dr. Marchetti nella forma associativa vengono stimati – su base annua e con massimale a 650 scelte, compresi gli oneri a carico dell'Azienda – in complessivi Euro 12.828,00.= di cui 7.293,00.= (oneri compresi) per indennità di medicina di gruppo da A.C.N. della Medicina Generale da imputarsi in quota parte al conto n. 5504000025 ("*Costi per assistenza medici medicina generale*") del Bilancio Sanitario 2023 e da considerarsi anche nei bilanci successivi, e di cui Euro 5.535,14,00.= (IVA compresa) per il servizio di *call center* da gara aziendale, quale costo già impegnato con Delibera n. 1094 del 30.06.2022 di rinnovo contrattuale per i servizi di supporto alle medicine di gruppo dell'Azienda.
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
